

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1169-bis

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALINOVI, AZZARO, MANCINI GIACOMO, RIZZO, VIZ-  
ZINI, AULETA, CAFARELLI, CASINI CARLO, FIORINO,  
MANNINO ANTONINO, NICOTRA, VIOLANTE**

Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso

---

*(Già articoli da 10 a 25 della proposta di legge n. 1169, stralciati dalla II Commissione permanente [Giustizia] in sede legislativa, nella seduta del 7 giugno 1988)*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

ARTT. 1-9

.....  
.....  
.....

## ART. 10.

1. L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, nonché agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

## ART. 11.

1. L'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procede, anche a mezzo della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sulle attività economiche e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti può essere proposta l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale perché indiziate di appartenere ad una delle associazioni indicate nell'articolo 1.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti, crediti, mutui agevolati ed altre erogazioni comunque denominate, concesse,

erogate o garantite dallo Stato, da enti pubblici o dalla Comunità economica europea.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio si ha modo di ritenere che i soggetti medesimi possano disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, a mezzo della Guardia di finanza o di altri organi di polizia, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato nonché alle imprese e società di ogni tipo, informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 3. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione, con le modalità di cui agli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale ».

#### ART. 12.

1. L'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-ter. 1. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nel precedente articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo 2-bis.

2. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni, anche se acquisiti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982, n. 646, dei quali la persona nei cui confronti è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla

base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

3. Dopo la presentazione della proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione, il sequestro previsto dal comma 2 può essere disposto dal tribunale, con provvedimento adottato in camera di consiglio senza contraddittorio, quando sussistano fondati motivi per ritenere che i beni da sottoporre a sequestro possano essere dispersi, occultati, sottratti o alienati. In tal caso il decreto di sequestro perde efficacia se entro sessanta giorni dalla sua esecuzione non è tenuta la camera di consiglio di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o il provvedimento non è confermato.

4. Nel corso delle indagini indicate dal comma 1 il tribunale, anche dopo aver disposto il sequestro, può procedere alle perizie tecniche ritenute opportune, osservando in quanto compatibili le norme previste dagli articoli 314 e seguenti del codice di procedura penale.

5. Se l'indiziato è socio di una società di persone o di capitali, e risulta che può disporre, direttamente o indirettamente, di tutte le quote sociali, il sequestro è esteso anche ai beni facenti parte del patrimonio sociale.

6. Gli atti di disposizione compiuti dall'indiziato dopo che sia stata presentata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione sono inefficaci se compiuti per arrecare pregiudizio al diritto dello Stato alla confisca, salvo che, trattandosi di atti a titolo oneroso, l'altro contraente sia in buona fede.

7. Il tribunale dispone il sequestro dei beni oggetto dell'atto di disposizione ma è fatto salvo il diritto dei terzi ad intervenire nel procedimento per la tutela delle loro ragioni, in base a quanto disposto dal comma 11.

8. Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dai quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.

9. Nel caso di indagini complesse la confisca può essere disposta anche successivamente, entro sei mesi dalla data del provvedimento che dispone l'applicazione della misura di prevenzione. Tale termine eccezionalmente può essere prorogato soltanto una volta, con decreto motivato del tribunale, per un tempo non superiore a sei mesi.

10. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non può disporre direttamente o indirettamente.

11. Se i beni sequestrati sono intestati a terzi questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca e svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni ».

#### ART. 13.

1. L'articolo 2-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-*quater*. — 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito secondo le forme e con le modalità prescritte dalla legge in materia civile.

2. Per la custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati il tribunale nomina uno o più amministratori giudiziari e delega ad un giudice la vigilanza sull'attività svolta dall'amministratore giudiziario.

3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Qualora sia richiesto dalla speciale natura dei beni sequestrati, il tribunale può tuttavia nominare all'ufficio di amministratore persone di compro-

vata capacità non munite delle suddette qualifiche professionali, indicando nel provvedimento i motivi della scelta.

4. Se sono sequestrati i beni di una azienda, come amministratore giudiziario deve essere scelta persona che per esperienza e capacità professionale sia in grado di proseguire la gestione dell'azienda.

5. Non può essere nominato amministratore giudiziario la persona nei cui confronti è stata proposta la misura di prevenzione o è stato disposto il sequestro, il coniuge, i parenti, gli affini, i conviventi delle predette persone, chi a favore delle stesse ha prestato la sua attività professionale, si è occupato dei suoi affari o è a lui legato da vincoli di amicizia, nonché chi è stato sottoposto a misura di prevenzione o chi può svolgere le funzioni di curatore fallimentare.

6. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio ottemperando alle prescrizioni imposte dal tribunale. In caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato dal tribunale, su proposta del giudice delegato o d'ufficio.

7. Il giudice delegato può autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da altre persone ».

#### ART. 14.

1. Dopo l'articolo 2-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-*quater*. 1. — 1. Con l'autorizzazione scritta del giudice delegato l'amministratore giudiziario può agire e resistere in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare beni, anche se sottoposti a sequestro in forza di quanto disposto dal precedente articolo 2-*quater*, chiedere finanziamenti o scoperture a istituti di credito e compiere anche a tutela di diritti di terzi, altri atti di straordinaria amministrazione. Deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni

che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua amministrazione.

2. L'amministratore giudiziario, entro il termine fissato dal giudice delegato e comunque non oltre due mesi dalla nomina, deve presentare al giudice delegato una relazione sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati. Successivamente, ogni due mesi, o nel termine più breve fissato dal giudice delegato, deve presentare una relazione con il rendiconto della sua gestione.

3. Il compenso dell'amministratore giudiziario e per le persone che con lui collaborano è liquidato anche mediante acconti dal giudice presso il quale pende il procedimento. Se questo si trova dinanzi alla Corte di cassazione, il compenso è liquidato dal giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

4. Il compenso è liquidato, sulla base delle tariffe in vigore per analoghi incarichi, tenendo conto del lavoro svolto, della sua complessità e del valore dei beni sequestrati.

5. Per il pagamento del compenso si provvede con denaro proveniente dall'amministrazione dei beni sequestrati; se questo non è sufficiente si provvede, in tutto o in parte, con anticipazioni da parte dello Stato.

6. Se dal compendio dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese ritenute necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene solo in caso di revoca del sequestro.

7. Il giudice delegato può concedere un sussidio alla persona nei cui confronti è stato disposto il sequestro e che sia priva di mezzi di sussistenza, con denaro proveniente dall'amministrazione dei beni ad essa sequestrati.

8. Se la persona nei cui confronti è disposto il sequestro adibisce l'immobile sequestrato a sua abitazione, il giudice delegato può autorizzare la continuazione dell'abitazione nei limiti delle esigenze dell'interessato e dei suoi familiari ».

## ART. 15.

1. L'articolo 2-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come aggiunto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-*quinquies*. 1. Le spese relative al procedimento di prevenzione sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero quando non venga applicata la misura di prevenzione, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 2-*quater*. 1, comma 6.

2. Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-*bis* sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 13 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative alla esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 50 ».

## ART. 16.

1. Dopo l'articolo 2-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come aggiunto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è inserito il seguente:

« ART. 2-*sexies*. — 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato.

2. I crediti, i titoli e le somme di denaro sono incamerati a favore dell'erario; le quote di società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice sono



liquidate dall'erario; gli altri beni mobili e i beni immobili registrati sono venduti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

3. Ai fini della destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda, i provvedimenti definitivi di confisca degli stessi debbono essere comunicati, a cura delle cancellerie del tribunale, della corte di appello e della Corte di cassazione, al prefetto della provincia nella quale i beni si trovano o ha sede l'azienda.

4. Per la destinazione dei beni di cui al comma 3 il prefetto formula le sue proposte al Ministro delle finanze, sulla base del parere espresso da una commissione provinciale, presieduta dal prefetto medesimo e composta dal questore, dall'intendente di finanza, dal sindaco, da un rappresentante della organizzazione maggiormente rappresentativa dei lavoratori e dei datori di lavoro e da chi esercita l'ufficio di amministratore giudiziario del bene, al momento della confisca.

5. Le proposte devono favorire la destinazione del bene a fini sociali e assistenziali e, se il bene è costituito da un'azienda, devono possibilmente garantire la continuazione dell'attività economica e i livelli occupazionali.

6. La commissione può proporre il trasferimento del bene ad un ente pubblico, la concessione dello stesso in locazione, affitto o comodato ad enti privati con fini sociali o assistenziali, a cooperative di lavoro, la vendita del bene ad imprese a partecipazione pubblica, la vendita al migliore offerente o la conservazione nel patrimonio dello Stato, mediante assegnazione ad una specifica amministrazione, anche periferica.

7. Il Ministro delle finanze dispone con decreto la destinazione del bene, valutate le proposte della commissione prevista dal comma 4.

8. Anche dopo la confisca, l'amministratore giudiziario continua nella sua attività fino a quando, a seguito del provvedimento del Ministro delle finanze, non è effettuato il trasferimento dell'amministrazione al nuovo titolare ».

## ART. 17.

1. L'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Le persone nei cui confronti sia stato disposto il sequestro dei beni ai sensi della presente legge, che ne eludano o tentino di eludere l'esecuzione o gli effetti sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque avendo la custodia, il possesso, l'amministrazione o comunque la disponibilità di beni sequestrati, pone in essere atti idonei ad eludere l'esecuzione del sequestro, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave ».

## ART. 18.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:

« I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone rispettivamente il sequestro, la confisca dei beni sequestrati, ovvero la revoca del sequestro o la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie, la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia, nonché il provvedimento con il quale il tribunale rigetta la richiesta di sequestro formulata dal procuratore della Repubblica o dal questore, sono comunicati senza ritardo o comunque entro tre giorni dalla emanazione del provvedimento, al procuratore generale presso la corte d'appello, al procuratore della Repubblica ed agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Durante il termine per il ricorso alla Corte d'appello o durante il giudizio sul ricorso, l'esecuzione del provvedimento che dispone la revoca del sequestro, la

restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie, è sospesa.

La corte d'appello nel caso in cui il tribunale ha rigettato la richiesta di sequestro, ha i poteri che l'articolo 2-ter attribuisce al tribunale.

L'esecuzione del provvedimento della corte d'appello è sospesa nei casi indicati dal terzo comma ».

#### ART. 19.

1. L'articolo 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è abrogato.

#### ART. 20.

1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successivamente integrato dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1982, n. 936, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Con il provvedimento definitivo con il quale è disposta la misura di prevenzione il tribunale dispone altresì che la persona sottoposta a misura di prevenzione non può essere beneficiaria:

a) di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri atti rilasciati dalla pubblica amministrazione che comunque legittimano l'esercizio di attività lucrative;

b) di iscrizioni all'albo degli appaltatori o di fornitori di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, all'albo nazionale dei costruttori, all'albo di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso ed a quelli di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso;

c) di altre iscrizioni o di titoli abilitativi rilasciati dalla pubblica amministrazione che legittimano l'esercizio di attività lucrative;

d) di contributi, finanziamenti, crediti, mutui agevolati ed altre erogazioni comunque denominate, concessi, erogati e garantiti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità economica europea;

e) di appalti o contratti per l'esecuzione di lavori o la fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione;

f) di subappalti o altri subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, riguardanti i contratti di cui alla lettera e).

2. La persona proposta per l'applicazione della misura di prevenzione nella prima udienza alla quale interviene, deve dichiarare al tribunale le licenze, le concessioni, le autorizzazioni, le iscrizioni, i titoli abilitativi, i contributi, i finanziamenti, i crediti, i mutui agevolati, le erogazioni, gli appalti, i subappalti e tutti gli altri negozi e contratti indicati nel comma 1 di cui sia beneficiaria o di cui siano beneficiarie le persone che con lei convivono, nonché le imprese individuali e le società delle quali sia titolare o socio o siano titolari o soci le persone che con lei convivono.

3. Con il provvedimento definitivo con il quale è disposta la misura di prevenzione decadono di diritto le licenze, le concessioni, le autorizzazioni, le iscrizioni, i titoli abilitativi, indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia beneficiaria. Sono inoltre revocati di diritto i contributi, i finanziamenti, i crediti, i mutui agevolati e le altre erogazioni, indicati alla lettera d) del comma 1, dei quali sia beneficiaria la persona sottoposta a misura di prevenzione, se concessi ma non ancora erogati. I contratti di appalto e gli altri negozi indicati nelle lettere e) ed f) del comma 1 sono sottoposti a risoluzione di diritto anche se la loro esecuzione è iniziata.

4. Nel caso in cui i beni confiscati sono destinati all'esercizio di una impresa, il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario, può disporre che la revoca e la risoluzione di diritto previste dal comma 3 non operino nella parte in cui riguardano l'impresa, al fine di garantire che essa possa continuare la sua attività.

5. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, ove sussistano mo-

tivi di particolare gravità, può disporre l'applicazione, in via provvisoria, della disposizione prevista dal comma 1, sospendere l'efficacia delle licenze, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni e titoli abilitativi, indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, di cui la persona denunciata sia stata titolare, sospendere le concessioni dei contribuenti, finanziamenti, crediti, mutui agevolati e le altre erogazioni indicate alla lettera *d)* e sospendere l'esecuzione dei contratti di appalto e degli altri negozi previsti dalle lettere *e)* e *f)*.

6. La decadenza e la sospensione non operano per le licenze, autorizzazioni, concessioni ed iscrizioni e per i titoli abilitativi che, a giudizio del tribunale, consentono una attività economica della quale il beneficiario riesce a trarre soltanto i mezzi di sostentamento per la sua famiglia.

7. Le disposizioni previste dai commi 3, 4 e 6 si applicano anche nei confronti di chi convive con la persona sottoposta a misura di prevenzione. Il divieto previsto dal comma 1 opera a carico della persona convivente per tutto il tempo in cui dura la convivenza e, dopo che è cessata, per un periodo di un anno.

8. La pubblica amministrazione e l'ente pubblico competente prima di rilasciare gli atti amministrativi indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, prima di concedere crediti, finanziamenti, contributi o mutui o le altre erogazioni indicati nella lettera *d)* e prima di stipulare, approvare o autorizzare alcuno dei contratti indicati nelle lettere *e)* ed *f)* deve acquisire dall'interessato apposita dichiarazione di insussistenza a suo carico o a carico delle persone con lui conviventi di alcune delle cause ostative previste dai commi precedenti e dal successivo articolo 10-ter. La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato ed autenticata con le forme stabilite dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1968, n. 15. Con la dichiarazione, l'interessato deve produrre il proprio certificato di famiglia e di residenza di data non inferiore a tre mesi. Nel caso di società, consorzi ed associazioni, l'obbligo di rilasciare la suddetta dichiarazione riguarda

soltanto i rappresentanti legali, gli amministratori e — per le società in accomandita semplice — i soci accomandatari. Per i consorzi, la dichiarazione deve essere rilasciata da chi ha la rappresentanza del consorzio nonché degli imprenditori e delle società consorziate secondo le disposizioni indicate nel comma precedente.

9. La pubblica amministrazione o l'ente pubblico deve comunque acquisire — senza che ciò debba comportare ritardi nel procedimento amministrativo — apposita certificazione di insussistenza delle cause ostative previste dal presente articolo e dal successivo articolo 10-ter, riguardante le persone tenute alla dichiarazione di cui al comma 8, rilasciata dalla prefettura del luogo ove ha la sede o la residenza il soggetto interessato.

10. La certificazione non è richiesta:

a) per i familiari conviventi dell'interessato;

b) per gli artigiani e i liberi professionisti;

c) per il rinnovo e la vidimazione di licenze, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni o titoli abilitativi;

d) per i contributi, i finanziamenti, i crediti, i mutui agevolati, e le altre erogazioni indicate alla lettera d) del comma 1, se il loro valore non supera i dieci milioni di lire;

e) per la stipulazione, approvazione o autorizzazione di appalti, subappalti o degli altri contratti indicati alle lettere e) e f) del comma 1, se il loro valore non supera i cinquanta milioni di lire, sempreché non si tratti di frazionamenti di un contratto riguardante la realizzazione di una stessa opera.

11. Le certificazioni prefettizie sono esenti da imposta di bollo.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto interessato è una pubblica amministrazione, un ente o un'azienda pubblica ».

#### ART. 21.

1. L'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo

20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 10-ter. — 1. Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente alla gestione e agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza per le licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposto, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di imprese individuali o di società di persone o di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.

3. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter ».

#### ART. 22.

1. Il primo comma dell'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dai seguenti:

« Nei confronti di persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata o di persona assente o non residente o dimorante nel territorio dello Stato il procedimento di prevenzione può essere iniziato o proseguito ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2-ter, 2-*quater*, 10 e 10-ter.

Nei casi previsti dal comma precedente e prima di adottare alcuno dei

provvedimenti indicati negli articoli 10 e 10-ter, il tribunale chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento coloro che vi hanno interesse i quali, anche con l'assistenza di un difensore, possono svolgere in camera di consiglio le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione ».

#### ART. 23.

1. Dopo l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

« ART. 10-sexies. — 1. La disposizione prevista dall'articolo 13-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si applica con riferimento alle misure di prevenzione personali disciplinate dalla presente legge.

2. La riabilitazione comporta la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 ».

#### ART. 24.

1. Dopo l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 23 della presente legge, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-septies. — 1. Se nella dichiarazione prevista dall'articolo 10 è attestato il falso, l'autore è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

#### ART. 25.

1. L'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore



della Repubblica territorialmente competente, trasmettendogli gli atti rilevanti.

2. Il procuratore della Repubblica promuove il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Il tribunale che procede per l'applicazione di una misura di prevenzione, quando si è iniziato o penda a carico della stessa persona procedimento penale per il delitto indicato nel comma 1, può sospendere il procedimento ai sensi dell'articolo 3 del codice di procedura penale, dopo aver disposto i provvedimenti previsti dagli articoli 2-*bis* e seguenti, 10 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575. In tal caso sono sospesi i termini previsti dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dall'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

4. Al termine del periodo di sospensione, eventualmente disposto ai sensi del comma 3, il tribunale decide sulla misura di prevenzione personale e sulle connesse misure patrimoniali e interdittive valutando l'attuale pericolosità del soggetto.

5. Il sequestro e la confisca prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale ai sensi degli articoli 222 e seguenti, 337 e seguenti del codice di procedura penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata del procedimento penale, e si estinguono ove venga disposta sugli stessi beni la confisca in sede di procedimento penale ».